

agli affari di assicurazione in forma collettiva a carattere strettamente locale, interessanti cioè collettività residenti nel territorio di una sola Agenzia Generale.

Sono invece di esclusiva competenza dell'Istituto, e perciò non compresi nei limiti del contratto, gli affari di assicurazione in forma collettiva a carattere nazionale, interprovinciale, o, comunque, di particolare importanza, avuto anche riguardo alla natura dell'Ente contraente, e quelli che, pur essendo a carattere locale, vengono trattati in conseguenza di accordi nazionali o interprovinciali. Tuttavia l'Istituto - a suo insindacabile giudizio - potrà anche autorizzare, caso per caso, l'Agenzia Generale a condurre trattative in ordine agli affari di cui al presente capoverso, come potrà revocare l'autorizzazione stessa, ove speciali circostanze o ragioni di opportunità lo richiedano.

È comunque stabilito che le trattative inerenti a tutti gli affari riguardanti assicurazioni collettive - compresi, quindi, quelli a carattere locale - devono essere svolte